3092 R

GIUSTIZIA

RAPPORTO

<u>della Commissione della legislazione</u>

<u>sul messaggio 14 ottobre 1986 concernente la Legge sulla re-</u> sponsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

del 9 settembre 1988

# Premesse denerali

L'opportunità ed anzi l'occorrenza della legge à manifesta; non occorrerà pertanto al proposito spendere molte parole.

Basti pensare da una parte alla posizione del cittadino, negli ultimi decenni sempre più confrontato con l'amministrazione e quindi anche vieppiù esposto al rischio di errori a suo nocumento, e dall'altra parte alla situazione dell'agente pubblico, che in difetto di un' esplicita disposizione di legge deve rispondere lui stesso e di tasca propria per danni da lui eventualmente cagionati nell'esercizio della sua funzione, quand'anche avesse agito per sola negligenza lieve.

Il tutto assume poi maggiore rilevanza se si pensa alla possibilità, senz'altro attuale, di danni anche di grande entità economica: il cittadino non otterrebbe sufficiente risarcimento e l'agente si ritroverebbe in gravi difficoltà.

E aggiungasi che il cittadino danneggiato potrà sperare di ottenere risarcimento solo se gli riuscirà di individuare l'agente autore, "operazione" già d'intuito poco agevole date le dimensioni e per certi aspetti anche l'anonimato che la pubblica amministrazione ha assunto.

Su siffatte posizioni, precarie ed insoddisfacenti - del danneggiato e al tempo stesso dell'agente - in un quadro giuridico come il nostro attualmente, ossia di responsabilità esclusiva dell'agente pubblico cir. A. Grisel, "Traité de droit administratif", Neuchatel 1984, Vol. II, pag. 784/785, il quale molto acutamente tra l'altro osserva: "Certes, l'agent peut parer à son impécuniosité en contractant une assurance. Ce n'est là toutefois qu'un palliatif: si l'agent paie lui-meme les primes, il assume une obligation qui réduit son salaire dans une mesure appréciable; en revanche, si l'Etat supporte la dépense, sa situation ne diffère guère de celle qui résulte da sa responsabilité exclusive. D'ailleurs, en règle générale, une assurance ne couvre pas le dommage que crée une faute intentionelle" (784).

La Confederazione e tutti i Cantoni - fa eccezione il solo Cantone Ticinoi - hanno legiferato in materia: con l'entrata in vigore della presente legge annotazioni di autori come questa: "lediglich die Haftung des schuldhaft und widerrechtliches handelnden Beamten kennt heute noch der Kanton

Tessin" (H.R. Schwarzenbach, "Die Staats- und Beamtenhaftung in der Schweiz mit Kommentar zum zürcherischen Haftungsgesetz", Zurigo 1985, pag. 24) scompariranno finalmente dai testi di diritto.

La responsabilità civile dell'ente pubblico - con particolare riferimento alla novella legislativa in narrativa pub fondarsi sia sul diritto privato sia su quello pubblico
a seconda che lo Stato si trovi confrontato con il privato
cittadino in un rapporto di diritto privato o di diritto
pubblico.

2

Quale criterio di distinzione tra diritto privato e diritto pubblico la più recente prassi e dottrina considera prevalente, ancorche non esclusivo criterio, la così definita "Subjektionstheorie" (DTF 101 II 369 e autori citati): un rapporto giuridico di subordinazione è in principio da assegnare al diritto pubblico, un rapporto su di un piano giuridico di parità invece al diritto privato (anche se critico, cfr. T. Fleiner, "Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts", Zurigo 1977, pag. 38).

Cosi, per attività che riflettono l'"esercizio di un'industria" (in tedesco "gewerbliche Verrichtungen", termine usato all'art. 61 cpv. 2 CO) l'ente pubblico risponderà in base al diritto privato (M. Imboden - R.A. Rhinow, "Schweizerische Verwaltungs- rechtsprechung", Vol. II, pag. 712).

Peraltro non può esservi dubbio che la responsabilità che ricade sull'ente pubblico per atti od omissioni di agenti pubblici è di diritto pubblico (H.R.Schwarzenbach, op. cit., pag. 13). Fanno eccezione, ma per espressa disposizione legislativa, la responsabilità dell'ufficiale di stato civile e delle autorità di vigilanza (art. 42 CC), del tutore e dei membri delle autorità di tutela (art. 426 segg. CC), degli ufficiali dei registri (art. 955 CC), ecc.

Detto questo, assume rilevanza il principio della legalità, già affermato dal Tribunale federale nel 1877 (DTF 3 147), in base al quale la responsabilità dell'ente pubblico (con l'eccezione delle attività che riflettono l'esercizio di un'industria, per le quali vale il diritto privato) è data soltanto se una norma scritta di diritto federale o cantonale la istituisce; in assenza di una siffatta norma la responsabilità dell'ente pubblico non è data ("Fehlt es an einer Norm, die die Haftung des Gemeinwesens vorsieht, so ist auf das Nichtbestehen einer Ersatzpflicht zu schliessen" - M. Imboden - R.A. Rhinow, op. cit., pag. 712).

Di qui anche l'estrema insoddisfazione, unanimamente espressa, per l'attuale situazione ticinese: facendo difetto una norma che disciplini la materia, il danneggiato può rivalersi solo e soltanto nei confronti dell'agente pubblico, e quest'ultimo dovrà rispondere di tasca propria in base agli art. 41 segg. CO se ha cagionato colpevolmente il danno (devono evidentemente essere dati gli altri presupposti dell'illiceità e del rapporto di nesso causale tra la sua azione e il danno).

Nel nostro Cantone la necessità di regolare la responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati dall'agente pubblico venne sollevata già nel 1972 dall'on. Sergio Salvioni e confirmatari, che presentarono un'iniziativa addirittura in forma elaborata (nell'intento - andato purtroppo deluso - di accelerarne l'adozione).

Nel testo di presentazione dell'iniziativa si rilevava tra l'altro come: "... l'assetto legislativo cantonale su questo problema sia estremamente carente e richieda un'urgente e radicale sistemazione intesa a garantire ai cittadini il diritto di risarcimento integrale dei danni che lo Stato causa loro per colpa dei propri funzionari, ove per colpa si debbono intendere non solo delle azioni positive, ma anche delle omissioni o dei gravi, ingiustificabili ritardi".

Successivamente, e a scadenze più o meno regolari, l'adozione di una tale normativa è stata diverse volte sollecitata dai banchi granconsigliari, e dal Governo sempre data di imminente presentazione.

Il messaggio del Consiglio di Stato qui in discussione è stato finalmente licenziato il 14 ottobre 1986.

La Commissione della legislazione ha iniziato l'esame subito dopo il rinnovo dei poteri cantonali della primavera 1987, e ritiene di essere ora in grado di presentare il proprio rapporto, sottoponendo al Parlamento un testo di legge che, se da una parte risulta largamente rimaneggiato rispetto a quello governativo pur confermandone la struttura, d'altra parte costituisce - questa la nostra convinzione - una chiara e moderna regolamentazione della problematica.

stato commissionale, date le variazioni apportate, è stato sottoposto per consultazione al Dipartimento competente, il quale ha espresso il proprio generale assenso, fatta eccezione per la questione della competenza giudiziaria (art. 22). La Commissione ha ritenuto nondimeno di confermare la propria scelta anche a questo proposito, con le motivazioni che saranno più sotto addotte.

Per altra parte, e con giusto motivo, anche il Dipartimento finanze si è interessato ad alcuni aspetti della legge, esprimendo qualche preoccupazione per una paventata estensione del campo di applicazione della legge cui potrebbe a suo giudizio condurre l'art. 1 lett. d) così come formulato. La Commissione, basandosi anche su consolidata prassi e dottrina, ha ritenuto non fondata tale preoccupazione, perchè la responsabilità dell'ente pubblico per queste "altre persone" è data soltanto per il caso che risultassero detentrici (o titolari) del "pubblico imperio", condizione all'art. 1).

 La responsabilità dell'ente pubblico può essere regolata sia "esclusivamente", sia "sussidiariamente".

Per responsabilità esclusiva (o anche "originaria") s'intende in sostanza e per gli effetti pratici che ne derivano che il danneggiato può, anzi deve rivolgersi, per ottanere il risarcimento, direttamente e soltanto nei confronti

dell'ente pubblico: la tendenza della più moderna legislazione va in questa direzione (la Confederazione e la stragrande maggioranza dei Cantoni quali Zurigo, Lucerna, Uri, Basilea-Città, Vaud, Vallese, Zugo, Soletta, Grigioni, e altri ancora).

Per responsabilità sussidiaria (adottata, parzialmente, dai soli Cantoni di Friborgo e Appenzello Interno) s'intende, detto schematicamente, che il danneggiato deve aggravarsi dapprima nei confronti del funzionario, e nella misura in cui non ne ricaverà soddisfazione (ad esempio per difetto del presupposto della colpa, oppure per la limitatezza dei mezzi finanziari del funzionario stesso) potrà rivalersi, in seconda battuta, sullo Stato.

Sarebbero pure pensabili altre regolamentazioni: ad esempio la responsabilità in solido tra ente pubblico e agente pubblico verso il danneggiato: quest'ultimo potrà, a sua scelta, convenire in giudizio o l'agente pubblico o l'ente pubblico, o entrambi.

Il Consiglio di Stato e la Commissione hanno chiaramente optato per la responsabilità esclusiva (o originaria) dell'ente pubblico; in particolare la Commissione ritiene che questo sistema meglio di altri tiene conto degli interessi sia del danneggiato, sia dell'agente pubblico, sia anche, in ultima analisi, dello Stato.

6. Il rapporto ente pubblico/agente pubblico può poi far insorgere una responsabilità del secondo nei confronti del primo sia per il danno che chiameremo "diretto" (e cioè il danno che l'agente pubblico cagiona direttamente all'ente pubblico, ad esempio danneggiamenti di proprietà dell'ente pubblico, appropriazione indebita, ecc.) sia per il danno detto "indiretto" (è questo il caso di danno dell'agente pubblico nei confronti di terzi con conseguente obbligo dell'ente pubblico di risarcimento).

La presente legge regola entrambe le fattispeci, che rientrano pertanto nel quadro della responsabilità civile dell'agente pubblico nel confronti dell'ente pubblico e che si distinguono da quella disciplinare e da quella penale.

Infine, e sempre per stare ai tratti generali che informano la novella legislativa qui in discussione, la responsabilità dell'ente pubblico verso il danneggiato è causale (vale a dire che non è fatta dipendere dalla colpa, sia essa grave o lieve, dell'agente pubblico per l'evento dannos), mentre il diritto di "regresso" (termine qui usato impropriamente, cfr. H.R. Schwarzenbach, op. cit., pag. 26) dell'ente pubblico verso l'agente pubblico è limitato ai casi di dolo o di colpa grave.

# Le singole disposizioni

Segue, articolo per articolo, il commento, che si palesa particolarmente opportuno laddove le scelte commissionali si sono scostate, per forma o per sostanza, dalla proposta governativa.

La numerazione degli articoli è quella del testo commissionale, con indicati tra parentesi gli articoli di riferimento del testo governativo.

## Art. 1 (art. 2)

Si ritiene opportuno che il campo di applicazione della legge sia definito al primo articolo.

## pv. 1 lett. a)

La legge si applica a tutte le persone che esplicano una funzione pubblica nel Cantone, quali i membri degli ordini legislativo, esecutivo e giudiziario, nonche agli impiegati ed ai docenti (art. 1 LORD, marginale).

## cpv. 1 lett. b)

Pari responsabilità a livello degli enti pubblici locali, quali i Comuni, i Consorzi di Comuni, i Patriziati.

## cpv. 1 lett. c)

Formulazione che si ispira all'art. 3 cpv. 1 della Legge zurighese.

La qualifica di "corporazione" ed "istituti" è desunta , dall'art. 59 CC.

sotto il concetto ricadono ad esempio l'Ente cantonale ospedaliero, quello di recente istituzione per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, ma anche i consorzi e le associazioni di utilità pubblica di cui all'art. 37 IAC, nonche le corporazioni e gli istituti di cui agli art. 35 e 36 IAC (per i consorzi di Comuni il riferimento è la lett. c)). Le aziende municipalizzate sono escluse perchè difetta loro

## cpv. 1 lett. d)

il requisito della personalità giuridica propria.

Rientrano qui i soggetti giuridici di diritto privato, nella misura in cui sono state loro delegate mansioni pubbliche ("hoheitliche Verrichtungen", cfr. H.R. Schwarzenbach, op. cit., pag. 168); per mansioni pubbliche si intendono quelle tipiche ed esclusive dell'ente pubblico, di guisa che la persona delegata agisce come titolare o detentrice del pubblico imperio (gli esempi classici e più spesso richiamati sono quelli del notaio - che però la nostra legge esclude - e del geometra revisore (cfr. la sentenza 7 febbraio 1986 dell'Obergericht di Zurigo, II Camera civile).

Per la formulazione il riferimento è l'art. 1 lett. f) della legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Resp).

Elemento fondamentale e caratterizzante è il "compito di diritto pubblico" ("ôffentlichrechtliche Aufgabe") in senso stretto, che vale indipendentemente dal tipo di rapporto giuridico con l'ente pubblico - norma generale e astratta o atto individuale - in forza del quale la persona "delegata" entra in rapporto con terzi con un "plusvalore giuridico"

(prendiamo qui a prestito l'azzeccata espressione di H. R. Schwarzenbach, op. cit., pag. 169: "mit rechtlichem Mehrwe-rt") e ciò in quanto "titolare del pubblico imperio".

L'estensione della responsabilità dell'ente pubblico per l'agire di queste "altre persone" è senz'altro opportuna e giustificata perchè per il danneggiato, che è la persona che principalmente si intende tutelare con questa legge, non dovrà fare differenza se l'ente pubblico adempie direttamente i propri compiti oppure ne delega a terzi l'espletamento.

Che il compito sia poi svolto a tempo pieno, parziale, o ancora a titolo provvisorio, remunerato o no, è indifferente: ciò risulta implicito, senza che ne sia necessaria l'espressa menzione.

CO (per un'idea di casistica cfr. M. Imboden - R.A. Rhinow, op. cit., pag. 715). Sfuggono evidentemente a questa disposizione, ed è bene precisarlo ancora, gli atti "che riflettono l'esercizio di un'industria", come espressamente sancisce l'art. 61 cpv. 2

Ed è bene precisare pure che la costruzione ad esempio di una strada o di una scuola ad opera di un'impresa privata per appalto non comporterà responsabilità dell'ente pubblico in base a questa legge; non si vede infatti come quest'impresa privata possa essere ritenuta, nello svolgimento dei lavori per rapporto a terzi, titolare di quale pubblico imperio, nè peraltro può ritenersi che lo Stato abbia demandato ad essa il compito di dotare il Cantone di una rete stradale o di istituire la scuola: l'impresa esegue unicamente dei piani.

(strade, edifici, ...) l'ente pubblico risponde in base a principi di diritto privato. federale, anche per difetti di manutenzione di opere proprie Peraltro, in base a consolidata giurisprudenza del Tribunale

ha il carattere - sempre secondo consolidata prassi del Tribunale federale - di atto d'imperio: così testualmente la massima Corte in DTF 106 Ia 323; "Il Tribunale federale ritiene infatti che la risoluzione di deliberare lavori a un E peraltro ancora l'atto di delibera dell'ente pubblico nor di diritto pubblico poichè lato, non costituisce però decisione impugnabile con ricorso concorrente, se rappresenta un atto amministrativo in senso regola ... (326). dell'autorità statale ai sensi dell'art. le manca il carattere d'imperio 84 OG: essa

## Art. 2 (Art. 3)

stria; la precisazione è comunque opportuna. L'attività della Banca dello Stato e dell'Azienda elettrica ticinese riflettono prevalentemente l'esercizio di un'indu-

L'Ente turistico ticinese deve invece ritenersi sottoposto alla legge.

lettera dell'art. 3 del Messaggio è necessaria Una migliore formulazione rispetto alla corrispondente

alle Parrocchie cattoliche create dalla Legge sulla liberta della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886. Senza questa lett. c) la legge tornerebbe applicabile anche

## Art. 3 (Art. 1)

getto della legge: la responsabilità dell'ente pubblico, così come definito all'art. 1, per atti od omissioni dei cui all'art. 1 lett. d). suoi agenti ed evidentemente anche delle "altre persone" Definito il campo di applicazione, occorre enunciare l'og-

Trattasi all'evidenza di responsabilità civile, che differenzia da quelle di tipo disciplinare e penale che presente legge non regola.

## Art. 4 (Art. 4)

La responsabilità dell'ente pubblico è causale, ossia senza riferimento alla colpa dell'agente. Presupposti sono un danno patrimoniale (lo stesso definito dal diritto privato, inteso come differenza tra lo stato del patrimonio del ordine o di un divieto fatto dalla legge avente lo scopo di proteggere il bene giuridico leso (DTF 107 Tb 7), e da ultimo la sussistenza di un rapporto di causalità adeguato tra l'azione e il comportamento dell'agente pubblico e il della sua funzione, l'illiceità intesa come violazione di un ordine o di un divieto fatto dalla legge avente lo scopo di danneggiato dopo l'evento dannoso e quello ipotetico senza l'evento dannoso: diminuzione o mancato incremento), un'adanno. zione o comportamento dell'agente rientrante nell'esercizio

#### CDV. 2

La responsabilità in principio causale soffre un'eccezione per i casi di cui all'art. 1 lett. d): saranno applicabili danneggiato si sarebbe dovuto direttamente rivolgere contro quei principi di responsabilità che sarebbero invalsi se il l'autore del danno.

#### CDV. 3

La responsabilità dell'ente pubblico è esclusiva (o origi-

## Art. 5 (Art. 5)

#### CAD. T

Per "decisione amministrativa" s'intende l'attività giudiziale dell'amministrazione, paragonabile a quella della magistratura.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sembrava essere l'intenzione del messaggio (pag. 10) le decisioni amministrative che non assurgono a detta qualifica ricadono, per quanto concerne la responsabilità dell'ente pubblico, sotto l'art. 4 (viene così per esse a mancare l'aggiuntivo requisito della "grave violazione di un dovere primordiale della funzione").

Per decisione s'intende l'attività del decidere nello stretto senso della parola; la mancata o ritardata decisione ricade quindi pure sotto l'art. 4. Difatti, se per il magistrato o il funzionario che decide merita di considerare le difficoltà insite vuoi nell'accertamento del fatti vuoi nel non sempre facile compito dell'applicazione del diritto, altrettanto non merita il magistrato o il funzionario che non decide.

La "grave violazione" è riferita all'illiceità.

## Art. 6 (Art. 6)

Formulazione ridotta all'essenziale, come all'art. 6 cpv. 3 della Legge zurighese.

L'onere della prova incombe evidentemente al danneggiato (ciò vale come principio generale scatente dall'art. 8 CC), per cui può anche cadere il requisito che l'informazione sia scritta.

La riconoscibilità dell'inesattezza dell'informazione vale quale motivo di esclusione o di riduzione del risarcimento giusta l'art. 12.

Come al messaggio viene mantenuto il presupposto della competenza (nel senso di "Zustândigkeit") dell'agente che ha dato l'informazione.

Per il concetto di negligenza grave cfr. DTF 104 Tb 3; " ... muss sie von einer gewissen Schwere sein, was zutrifft, wenn der Beamte elementarste Vorsichtsgebote missachtet hat."

## Art. 7 (Art. 7)

#### . Vd

Disciplina la fattispecie dell'operatore sanitario per la sua attività terapeutica, introducendo il requisito della grave violazione delle regole dell'arte medica e ammettendo l'ente pubblico alla prova liberatoria (mancanza di colpa).

Far sopportare l'onere della prova della colpa al danneggiato equivarrebbe a rendere estremamente difficoltoso se

non impossibile - per evidenti ragioni - la riuscita di tale onere. Se non v'è stata colpa, compete all'ente pubblico di dimostrario.

La Commissione condivide di sussumere alla fattispecie anche l'attività medica privata svolta nell'ambito degli ospedali pubblici, giacchè non appare equo pretendere che il paziente abbia a riconoscere e a distinguere la "natura del rapporto giuridico che lo lega al medico che si avvale di strutture e collaboratori pubblici".

# Art. 8 (Art. 8 cpv. 1)

In principio, dall'attività lecita (o legale) dell'ente pubblico non può derivare allo stesso responsabilità alcuna, a meno che la legge non lo preveda espressamente.

Esempio di base legale per il risarcimento per atti leciti: espropriazione materiale.

# Art. 9 (Art. 8 cpv. 2)

Presupposto è una certa gravità del danno, e che lo stesso risulti patito da una persona singola o da un numero ridotto di persone.

La misura del risarcimento - secondo equità - è decisa dal giudice per il caso singolo, e va da niente fino al 100%.

Altri presupposti, cumulativi, sono: una misura di polizia a cagione del danno, la liceità della misura di polizia, lo stato di necessità; in difetto di uno di questi presupposti si rientra nel principio generale stabilito all'art. 4.

Per i concetti di polizia e di misura di polizia cfr. H.R. Schwarzenbach, op. cit., pag. 194/195.

## Art. 10 (Art. 9)

Formulazione che si ispira all'art. 6 LResp

si tratta di una responsabilità per colpa. Il giudizio è equitativo: l'ente pubblico può essere tenuto a versare un'indennità pecuniaria.

Contrariamente alla formulazione del messaggio - e peraltro analogamente a quanto prescrive la LResp (art. 6) e il co (art. 47) - i congiunti possono postulare un'indennità pecuniaria a titolo di riparazione solo in caso di decesso del danneggiato (vittime) e non già per sua lesione corpo-

Anche questo è un giudizio equitativo.

# Art. 11 (art. 10)

Formulazione sul modello dell'art. 6 cpv. 2 IResp

#### T. Ad

Il risarcimento del danno fonda sulla responsabilità causale.

#### CDV. 2

per la riparazione del torto morale dev'essere dato il presupposto della colpa.

Per il caso di lesione della personalità sono quindi date due azioni complementari: quella di risarcimento e quella di riparazione; quest'ultima presuppone, oltre alla colpa, una particolare gravità della lesione.

# Art. 12 (art. 11)

Il cpv. 1 dell'art. 11 del messaggio è stato soppresso perchè superfluo e passibile di ingenerare confusione: il rimando ai principi generali del CO fatto all'art. 29 basta.

Per rapporto all'art. 44 CO, l'eventuale "riduzione al bisogno" del responsabile a seguito dell'obbligo di risar-cimento - in casu l'ente pubblico - non vale quale motivo di riduzione.

Rispetto al Messaggio è stato tolto un altro motivo di riduzione: la situazione economica particolarmente florida del danneggiato: se un albablico cagionasse un danno poniamo al Barone von Thyssen (che ci scuserà per averlo tirato in ballo), per quale motivo l'ente pubblico non dovrebbe risarcirlo?

# Art. 13 (art. 12 cpv. 1)

Si tratta del danno che l'agente pubblico cagiona direttamente all'ente pubblico (esempi: appropriazione indebita, attività privata durante l'orario di lavoro, ecc.).

La responsabilità è limitata al dolo o alla colpa grave. Per il concetto di colpa grave cfr. DTF 102 Tb 107/108: "Damit sie als grob bewertet werden kann, muss sie von einer gewissen Schwere sein. ... derart schwer sein, dass die Verwaltung begründeten Anlass zum Zweifel daran hat, ob der Beamte das Vertrauen, das sie ihr nach seiner amtlichen Stellung muss entgegenbringen können, noch uneingeschränkt verdiene".

# Art. 14 (Art. 12 cpv. 2)

Si tratta del danno cagionato indirettamente dall'agente all'ente pubblico.

Il termine "regresso" è usato impropriamente, perchè il danneggiato non ha azione diretta contro l'agente pubblico, per cui l'ente pubblico non può surrogarsi nei diritti del danneggiato verso l'agente.

#### 170

# Art. 15 (Art. 13)

Vale per il caso sia di danno diretto (art. 13) sia di danno indiretto (art. 14). La solidarietà tra più responsabili è data per il solo caso di dolo.

#### cpv. 2

Il membro di un organo collegiale che non ha votato la decisione che ha illecitamente prodotto il danno non sarà ritenuto responsabile se ne fornirà la prova.

Può porsi il problema della prova nell'ambito di decisioni prolate da Tribunali collegiali: la Commissione non ha tuttavia ritenuto opportuno di emanare regolamentazioni al proposito.

# Art. 16 (Art. 14, 21)

# Nuova formulazione

#### DV.

La decisione se procedere contro l'agente è di stretta competenza dell'ente pubblico; la rinuncia a procedere può anche essere dettata da motivi di opportunità, quindi anche in casi di colpa grave.

#### DV. Z

E' stabilito il principio che prima della decisione di procedere nei suoi confronti, l'ente pubblico deve sentire l'agente.

# (Art. 15, stralciato)

L'art. 21 della Legge stipendi, di recente modifica, limita il diritto alla trattenuta all'ambito fiscale (imposte, tasse, multe, ecc.)

Prima del giudizio che stabilisce l'obbligo e l'ammontare del risarcimento, una trattenuta a titolo cautelativo sarebbe arbitraria perchè assurgerebbe a sequestro.

Dopo il giudizio, l'ente pubblico procede all'incasso del dovuto nelle vie ordinarie, per le quali la LEF, tra l'aitro, prevede pure all'art. 93 il pignoramento del salario.

# Art. 17 (Art. 16)

Il cpv. 1 dell'art. 16 del Messaggio viene abrogato, essendo pacifico che l'ente pubblico può rivalersi sulla cauzione se prestata (art. 20 IORD); cfr. inoltre l'art. 2 del Decreto esecutivo del 20 maggio 1958: "la cauzione deve garantire qualsiasi danno causato con dolo o negligenza grave".

#### A O ACI

Base legale per l'ente pubblico per la stipulazione di una polizza à copertura del rischio che gli deriva con la presente legge.

Il danneggiato non avrà azione diretta contro l'assicurazione, e quest'ultima, in caso di risarcimento, non subingredirà nei confronti dell'agente.

Delega all'organo esecutivo per la stipulazione.

# Art. 18 (Art. 17, 18)

Viene stabilita la legittimazione passiva nel rapporto danneggiato-ente pubblico.

Per il destinatario per conto dell'ente pubblico vale l'art. 121 CPC.

# Art. 19 (Art. 19)

Per motivi d'economia processuale è opportuno che l'azione giudiziaria volta all'ottenimento del risarcimento sia preceduta da una notifica.

La stessa va presentata come prescrive l'art. 121 CPC:

- per il Cantone, nella persona del presidente del Consiglio di Stato,
- per i Comuni, Consorzi e Patriziati, nella persona del sindaco, presidente o di un membro dell'amministrazione.
   La notifica è obbligatoria.

#### CDV. Z

Si è ritenuto opportuno precisare che la mancata risposta deve valere quale risposta negativa.

## rt. 20 (Art. 20)

Regola la competenza decisionale dell'ente pubblico per pretese verso l'agente.

Per i deputati al Gran Consiglio non vi è responsabilità civile per le espressioni usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue commissioni e negli atti parlamentari (art. 34 Legge sul Gran Consiglio).

## cpv. 2 lett. d)

Si è ritenuto opportuno deferire al Consiglio di Stato anche la decisione di procedere contro membri dei legislativi comunali e consortili; si tratterà comunque di casi limitati.

CDV. 3

Il Gran Consiglio decide a scrutinio segreto. Le modalità di voto del Consiglio di Stato sono stabilite dall'art. 37 Costituzione cantonale.

# (Art. 21, abrogato)

Vedi art. 14 cpv. 2.

# Art. 21 (Art. 22)

E' stabilito l'obbligo di informazione sia dell'intervenuta notifica sia dell'avvenuta introduzione dell'azione.

Anche se non precisato, l'agente può intervenire nella lite in forza del rimando alla procedura civile (art. 22 cpv. 1). Lasciare aperta tale facoltà all'agente - peraltro espressamente ammessa dalla legge zurighese - è senz'altro opportuno: l'agente ha tutto l'interesse a che l'azione contro l'ente pubblico venga respinta o accolta nella misura meno ampia possibile.

L'intervento in lite avverrà evidentemente soltanto a titolo accessorio, dato che il danneggiato non ha azione contro l'agente pubblico.

Del pari l'ente pubblico avrà diritto di denunciare la lite all'agente pubblico.

Non si è per contro ritenuto opportuno di garantire all'agente pubblico la partecipazione ad eventuali trattative tra ente pubblico e danneggiato: se, nel singolo e concreto caso l'ente pubblico lo riterrà opportuno, potra senz'altro farlo partecipe a sua discrezione.

# (Art. 23, stralciato)

Vedi art. 24.

# Art. 22 (art. 24)

#### 7

La commissione ha ritenuto di seguire la scelta fatta dalla quasi totalità dei Cantoni e di deferire al giudice civile le azioni di risarcimento del danno contro l'ente pubblico.

Peraltro già per norma di diritto federale la competenza del giudice civile è data per le pretese nell'ambito della IEF (art. 5 e 7 IEF), dello statto civile e della tutoria (art. 42, 426-430 CC), e dei registri (art. 849 e 955 CC), anche se, per qualifica giuridica, non si tratta di pretese di diritto privato.

La materia e gli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali sono tuttavia tipici del diritto civile, come lo attesta il rimando dell'art. 29.

cpv. 2

Le azioni di risarcimento (art. 13) e di regresso (art. 14) tra enti pubblici e agenti, e tra enti pubblici tra di loro (art. 18 cpv. 2) sono deferite al Tribunale cantonale amministrativo.

Il Tribunale cantonale amministrativo decide quale istanza unica.

# Art. 23 (Art. 25)

La procedura applicabile è quella amministrativa.

# Art. 24 (Art. 26)

# Art. 25 (Art. 27)

#### cpv. 1

Termini corrispondenti a quelli del diritto civile, che però non conosce l'istituto della notifica.

#### CDV. 2

Evidentemente, in caso di mancata risposta dell'ente pubblico in merito alla notifica, il termine di sei mesi decorrerà soltanto dopo che sarà scaduto quello di tre mesi per la risposta.

# Art. 26 (Art. 28)

Tratta dell'azione di regresso dell'ente pubblico nei confronti dell'agente (danno indiretto) e tra enti pubblici tra di loro.

Anche qui i termini si ispirano a quelli del diritto civile.

# Art. 27 (Art. 29)

Tratta della prescrizione della pretesa di risarcimento dell'ente pubblico verso l'agente per il danno direttamente cagionatogli.

# Art. 28 (Art. 30)

## rt. 29 (Art. 31)

Il diritto delle obbligazioni vale sussidiariamente, assume la qualifica di diritto pubblico cantonale.

## Art. 30 (nuovo)

La presente legge impone la modifica dell'art. 195 LAC.

# Art. 31 (Art. 32)

Contrariamente a quanto indicato nel Messaggio, l'art. 195 LAC non dev'essere abrogato, bensì modificato.

Oltre all'art. 32 CPC, devono pure essere abrogati gli art. 32 CPV. 2 e 34 CPC.

Del pari gli art. 60, 61, 62 e 63 LASP.

La Legge sulla responsabilità del Consiglio di Stato del 28 maggio 1841 disciplina tanto la responsabilità civile quanto quella penale; è pertanto opportuno limitarsi all'indicazione che la presente legge supera, come legge posteriore, le norme di quella che regolano la responsabilità civile.

La commissione coglie l'occasione per esprimere un invito al Consiglio di Stato a voler rivedere la materia relativa alla responsabilità penale, che si palesa regolata in maniera insoddisfacente: la citata legge sulla responsabilità del consiglio di Stato del 28 maggio 1841 è oramai superata. Base legale è l'art. 365 cpv. 2 lett. b) del Codice penale svizzero.

# Art. 32 (Art. 33)

Per la Commissione della legislazione:

Marco Cereda, relatore
Agustoni - Bacciarini - Ballabio Bianchi - Bizzozero - Brioschi Canevascini - Catenazzi - Ferrari M. Lardi - Lepori A. - Lepori Bonetti M. Pozzoli - Righinetti - Simoneschi-Cortesi Valsangiacomo

#### Disegno di

#### LEGGE

pubblici sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti

II Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 14 ottobre 1986 no. 3092 del Consiglio di

## decreta:

# CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO

#### Articolo

# a) Campo di applicazione

- la legge si applica:
- a) al Cantone, al membri ed ai supplenti dei suoi organi legislativo, esecutivo e giudiziario, alle sue commissioni e delegazioni nonché, ai suoi funzionari;
- 5 ai Comuni e ai loro Consorzi, ai Patrinonché ai loro funzionari; alle loro commissioni e delegazioni ziati, ai membri ed ai supplenti dei loro organi legislativo ed esecutivo,
- 9 alle corporazioni ed istituti di diritdipendenti; giuridica propria nell'esercizio di una funzione pubblica, ai membri ed ai sup-plenti dei loro organi nonché ai loro to pubblico cantonale con personalità
- 9 a tutte le altre persone cui sia diret-tamente affidato un compito di diritto pubblico.

2
Le persone giuridiche di diritto pubblico sopra elencate sono dette in seguito enti pubblici; le altre persone sono dette in seguito agenti pubblici.

#### Articolo 2

#### b) Eccezioni

- La legge non si applica:
- <u>e</u> nei casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia già regola-ta dal diritto federale o da altre leggi cantonali;
- ত alla Banca dello Stato del Cantone Ti-cino ed all'Azienda elettrica ticinese;

 c) alle persone giuridiche di ecclesiastico istituite dal pubblico cantonale ed ai loro dipendenti; giuridiche di carattere istituite dal diritto organi

d) ai notai.

#### Articolo 3

c) Oggetto

- La legge regola: a) la responsabi la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti
- b) la responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pub-blici.

# TITOLO II - RESPONSABILITA' DELL'ENTE PUBBLICO

#### Articolo 4

a) Principio

cagionato agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente. L'ente pubblico illecitamente a terzi risponde del C C danno

pubblico risponde entro i limiti in cui l'agente pubblico sarebbe responsabile verso il danneggiato secondo il diritto a lui applicabile.

3 Il danneggiato non l'agente pubblico. £d. azione contro

#### Articolo 5

b) Casi particolari I Decisione

In caso di decisione amministrativa o giudiziaria l'ente pubblico risponde del danno cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale della funzione.

il danno avrebbe potuto essere evitato se il danneggiato avesse fatto uso dei rimedi di diritto a sua disposizione. Non é dato risarcimento nel caso in cui

#### Articolo 6

II Informazione erronea

per il danno a seguito di informazione erronea l'ente pubblico risponde solo in caso di dolo o di negligenza grave dell'agente non fosse riconoscibile. dell'agente pubblico e se l'incompetenza

#### Articolo 7

III Attività sanitaria

L'ente pubblico é responsabile del danno cagionato da un agente pubblico nell'esercizio di un'attività sanitaria in violazione dei compiti assegnati alla sua funzione.

Quando tali compiti attengono all'eser-cizio diretto di un'attività terapeutica l'ente pubblico risponde del danno se vi é grave violazione delle regole dell'arte medica e se non prova che l'agente é esente da colpa.

#### Articolo 8

IV Atto lecito

V Stato di necessità

L'ente pubblico risponde del danno cagio-nato da un atto lecito solo nei casi previsti dalla legge.

danno in conseguenza di una misura di polizia compiuta in stato di necessità, l'ente pubblico risponde secondo equità. ridotto una di persone subiscono u uh grave

sua colpa grave all'evento dannoso, quando l'atto dannoso abbia principalmente perseguito lo scopo di tutelarlo particodanneggiato abbia causato lo stato necessità, quando abbia contribuito risarcimento é escluso quando stato per <u>di</u>

### Articolo 10

VI Torto morale

Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'ente pubblico, tenuto conto delle particolari circostanze, può essere obbligato a versare al danneggiato o ai suoi congiunti un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto l'agente pubblico abbia agito con

### Articolo 11

VII Lesione della personalità

personalità può chiedere il risarcimento del danno. illecitamente leso nella sua

In caso di colpa dell'agente pubblico e quando la gravità della lesione lo giustifichi, la persona lesa può chiedere inoltre di pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, a meno che la lesione non sia stata riparata in altro modo.

#### <u>Articolo 12</u>

c) Motivi di riduzione

Il risarcimento può essere escluso o ridotto se il danneggiato ha consentito all'evento dannoso oppure se circostanze imputabili a lui, a terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato il

# TITOLO III - RESPONSABILITA' DELL'AGENTE PUBBLICO

#### Articolo 13

a) I Responsabilită pubblice dell'agente

L'agente pubblico risponde verso l'ente pubblico del danno che gli ha cagionato mancando con intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio.

#### Articolo 14

II Regresso verso l'agenté pubblico

premnu

L'ente pubblico che ha risarcito il danneggiato ha il diritto di regresso contro il proprio agente che ha cagionato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

### Articolo 15

III Responsabilità di più persone

Se il danno è stato cagionato da più agenti pubblici essi rispondono solidal-mente in caso di dolo, e proporzionalmente alla propria colpa in caso di colpa grave.

La decisione di un organo collegiale é ritenuta approvata da tutti i membri salvo prova del contrario.

#### Articolo 16

b) Risarcimento

se ed eventualmente in quale misura far valere la propria pretesa, tanuto conto del grado di colpa dell'agente pubblico e della sua situazione personale ed econo-L'ente pubblico decide inappellabilmente mica.

L'agente pubblico ha il diritto di essere

#### Articolo 17

c) Assicurazione

un'assicurazione generale o parziale a copertura del rischio che gli deriva con la presente legge, ritenuto che l'azione di regresso verso l'agente spetta solo all'ente pubblico. L'ente pubblico ha facoltà di contrarre

2 La competenza di contrarre questa polizza spetta all'organo esecutivo.

# TITOLO IV - PROCEDURA E COMPETENZA

a) I Pretese verso 1'ente pubblico

Articolo 18

riparazione morale sono fati contro l'ente pubblico per l'agente svolge la sua funzione. Le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro l'ente pubblico per il quale valere

enti pubblici, l'azione dev'essere pro-mossa contro l'ente che l'ha eletto o nominato, il quale ha il diritto di Quando l'agente agisce per conto di più regresso nei confronti degli altri enti nominato, pubblici.

### Articolo 19

II Obbligo della notifica

pretesa, brevemente motivata. la riparazione morale, prima di promuovere l'azione deve notificare la propria Chi pretende il risarcimento del danno o

2 ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa.

#### Articolo 20

b) Pretesa verso I Competenza l'agente pubblico decisionale

> l'agente é decisa e promossa dall'organo La pretesa dell'ente pubblico contro esecutivo.

2 Tuttavia tale competenza spetta:

- a) al Gran Consiglio contro i propri depu-tati, i Consiglieri di Stato e i membri dell'ordine giudiziario;
- Ē al Consiglio di Stato contro i membri degli organi superiori degli enti can-tonali, i membri degli organi esecutivi e legislativi dei Comuni, Consorzi e e legislat. Patriziati.
- Il Gran Consiglio ranza assoluta dei segreto. decide con la maggiomembri e a scrutinio

e) Cognizione Articolo 24 Articolo 21

II Informazione

tamente e in forma scritta l'agente pubblico del fatto che il danneggiato ha notificato una pretesa suscettibile di regresso, o ha introdotto l'azione.

L'ente pubblico deve informare immedia-

L'ente pubblico informa pure l'agente sulle eventuali trattative con il danneg-giato e con ogni altro interessato.

#### Articolo 22

c) Competenza gludiziaria

competente il Giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile. Per le azioni contro l'ente pubblico é competente il Giudice civile ordinario,

Per le azioni contro l'agente pubblico e di regresso tra enti pubblici é competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, che applica la legge di procedura per le cause amministrative.

azioni promosse contro il Cantone per atti ribunale di appello, come pure per di un membro, di un supplente, del celliere o del vice-cancelliere persone. azioni Il Tribunale federale é competente per le de1 Cantone contro 10 Stesse Can-

#### Articolo 23

d) Procedimento penale

'In caso di procedimento penale, l'ente pubblico può costituirsi parte civile.

l'agente pubblico e l'ente pubblico hanno diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Contro la decisione sul risarcimento

scadenza del termine per il ricorso alla Corte di cassazione contro la sentenza penale o dalla intimazione della sentenza della corte di cassazione. I termini per il ricorso decorrono dalla

In un procedimento per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciute in giudicato.

#### pubblico contro l'agente pubblico, il giudice non é vincolato dalla sentenza emanata nell'azione di risarcimento Nelle azioni nell'azione di risarcimento dal danneggiato contro l'ente per quanto concerne l'apprezzadi regresso dell'ente

#### Articolo 25

f) Perenzione danneggiato dell'azione del

perenta se il danneggiato non presenta la notifica giusta l'art. 19 nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto che l'ha cagionato. promossa pubblico La responsabilità dell'ente pubblico mento della colpa.

g) Prescrizione dell'azione di L'azione del danneggiato é inoltre perenta se non é promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità competente.

Articolo 26

regresso

Il diritto di regresso dell'ente pubblico contro un agente pubblico o contro un altro ente pubblico si prescrive in un anno dal giorno in cui l'organo competente danno e l'autore, in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno in cui l'agente nato il danno. pubblico ha commesso l'atto che ha cagioa promuovere l'azione ha conosciuto

#### Articolo 27

 Prescrizione di risarcimento della pretesa

prescrive in un anno dal giorno in cui l'organo competente a promuovere l'azione ha conosciuto il danno e l'autore, in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto La pretesa di pubblico contro che ha cagionato il danno. risarcimento dell'ente l'agente pubblico

#### Articolo 28

Sospensione

I termini di prescrizione sono sospesi in caso di procedimento disciplinare o penale per gli stessi fatti, a far tempo dall'appertura dell'inchiesta disciplinare di rispettivamente dalla costituzione di parte civile, sino alla conclusione del procedimento.

Di tali atti l'ente pubblico dà comunicazione all'agente pubblico, salvo ragioni particolari.

# TITOLO V - DIRITTO SUPPLETIVO, ABROGATIVO E TEMPORALE

#### Articolo 29

a) diritto suppletivo

Il diritto privato federale si applica a titolo suppletivo.

### Articolo 30

b) Modifiche di altre

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 é modificata come segue Art. 195

La responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici é regolata da una legge speciale.

## Articolo 31

 c) Abrogazione di altre leggi

legge sono abrogati: Con l'entrata in vigore della presente

- a) gli art. 32, 33 cpv. 2 e 34 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;
- b) le norme della legge sulla responsabi-lità del Consiglio di Stato del 28 mag-gio 1841 in quanto in contrasto con la presente legge;
- G gli art. 26 gennaio 1983. sull'assistenza sociopsichiatrica del 60, 61, 62 e 63 della legge

#### Articolo 32

d) Entrata in vigore

la presente legge si applica agli eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

- diritto di referendum, ottenuta l'approva-zione dell'Assemblea federale per l'art. 22 cpv. 3, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Decorsi i termini per l'esercizio del
- in vigore. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata